

# Comune di San Piero Patti

*Provincia di Messina*

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE BARBIERE ED ESTETISTA**

EMENDATO

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	pag. 3
Art.2	DEFINIZIONI .....	pag. 3
Art. 3	REQUISITI .....	pag. 4
Art.4	MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' .....	pag. 5

## **TITOLO II**

### **NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

Art. 5	ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' .....	pag. 6
Art. 6	MODIFICHE DEGLI ESERCIZI ESISTENTI .....	pag. 8
Art.7	TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA' .....	pag. 8
Art.8	TRASFERIMENTO DI SEDE .....	pag. 9
Art.9	SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' .....	pag. 9

## **TITOLO III**

### **NORME IGIENICO SANITARIE**

Art. 10	REQUISITI IGIENICO SANITARI DEI LOCALI .....	pag. 9
Art.11	PRESCRIZIONI IGIENICO SANITARIE DELLE ATTREZZATURE E DELLE DOTAZIONI TECNICHE .....	pag. 11
Art. 12	NORME IGIENICHE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' .....	pag. 12

## **TITOLO IV**

### **ORARI TARIFFE**

Art. 13	ORARI E TARIFFE .....	pag. 13
---------	-----------------------	---------

## **TITOLO V**

### **CONTROLLI E SANZIONI**

Art. 14 CONTROLLI ..... pag.14

Art.15 SANZIONI ..... pag. 14

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 16 DISAPPLICAZIONE DI NORME PRECEDENTI ..... pag. 15

Art.17 ENTRATA IN VIGORE ..... pag. 15

# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le seguenti attività esercitate nel territorio comunale, sia in luogo pubblico che privato, sia da imprese individuali che da imprese in forma di società di persone o di capitale:

- Acconciatore e barbiere, ai sensi della Legge n.161/1963, come modificata ed integrata dalle leggi n. 1142/1970 e n.735 del 29/10/1984 e dalla legge n. 174 del 17.08.2005;
- Estetista, ai sensi della legge n.1 del 04/01/1990 e della L. R. n.35/91;

Il presente Regolamento è adottato, oltre che in esecuzione delle suddette normative, anche secondo quanto stabilito dalla legge quadro per l'artigianato n. 443 del 08.08.1985 e s. m. i. , dalla legge n. 40 del 02.04.2007 di conversione del D.L. n.7 del 31.01.2007, dal Decreto Legislativo n. 59 del 26.03.2010 e dall'art. 6 della L. R. n. 5 del 5 aprile 2011 che prevede l'applicabilità in Sicilia dell'art.19 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s. m. i.

Il presente Regolamento si fonda, inoltre, sui seguenti principi generali:

- Principio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione;
- Principio del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza della stessa, ai sensi dell'art. 1 della L. R. n. 10 del 30 aprile 1991 e s. m. i.
- Principio della semplificazione documentale e amministrativa di cui alla suddetta legge n. 10/91 ed al D.P.R. n. 445/2000.

### Art.2

#### DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intendono per :

- a) Attività di **ACCONCIATORE**, quella comprendente tutti i trattamenti volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi, i trattamenti tricologici complementari che non implicino prestazioni di carattere medico curativo o

sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba ed ogni altro servizio inerente e complementare.

- b) Attività di **BARBIERE**, esercitata esclusivamente su persona maschile, comprendente le prestazioni di taglio dei capelli, rasatura della barba ed altri servizi complementari, quali ad esempio lavaggio, colorazione e decolorazione dei capelli.
- c) Attività di **ESTETISTA**, quella comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti, compresi quelli abbronzanti, compresa l'attività di trucco semipermanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi preesistenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge n.1/90 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge n. 713 del 11.10.1986 e s. m. i. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

### Art. 3

#### REQUISITI

Le attività del presente Regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale e di impresa societaria.

Le imprese individuali e le imprese aventi i requisiti di cui alla Legge n. 443/85 e s. m. i. devono effettuare l'iscrizione all'Albo delle Imprese artigiane di cui all'art. 5 della suddetta Legge. Le imprese societarie diverse da quelle di cui alla Legge n. 443/85 e s. m. i. devono effettuare l'iscrizione al Registro Imprese di cui alla Legge n. 580 del 29/12/1993 e s. m. i.

Per poter esercitare in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, l'attività di barbiere e acconciatore è necessario essere in possesso della qualificazione professionale conseguita ai sensi degli artt. 3, 6 e 7 della Legge n.174/2005;

Per poter esercitare in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, l'attività di estetista è necessario essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 3 della Legge n.1/90.

Detta qualificazione professionale deve essere posseduta:

- Dal titolare, nel caso di ditta individuale, se si tratta di impresa artigiana o dal titolare o da un Responsabile tecnico se non si tratta di impresa artigiana;
- Da almeno un socio, in caso di imprese societarie di cui all'art. 3 della Legge n. 443/85 e s. m. i. ;

- Da un Responsabile tecnico designato allo scopo, che può essere un socio o un dipendente, in caso di impresa societaria non artigiana.

Per esercitare le attività oggetto del regolamento tutto il personale, compreso il titolare, deve essere in possesso dell'idoneità sanitaria, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Per esercitare le attività oggetto del presente Regolamento è necessario il possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia.

Tali requisiti devono essere posseduti da parte:

- Del titolare dell'impresa nell'impresa individuale;
- Di tutti i soci nelle società in nome collettivo;
- Dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
- Del socio unico nelle società a responsabilità limitata di cui all'art. 3 comma 3 lettera a) delle legge n. 443/85 e s. m. i. ;
- Di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali.

#### **Art. 4**

#### **MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'**

Per svolgere le attività disciplinate dal presente Regolamento è necessario avere, per effetto di titolo giuridicamente valido, la disponibilità di un locale, che deve essere destinato appositamente ed esclusivamente allo scopo, deve essere separato, distinto e non direttamente comunicante con civili abitazioni o locali in cui si esercitano altre attività, con le quali può avere in comune esclusivamente l'ingresso.

I locali devono avere le caratteristiche di agibilità prescritte dalla norme ed essere conformi alle prescrizioni del Regolamento edilizio. Devono essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, prevenzione antincendio e sicurezza sui luoghi di lavoro ed essere dotati di impianti rispondenti alle norme vigenti in materia.

Devono possedere i requisiti igienico sanitari di cui al successivo art.10.

Nel rispetto del presente regolamento, è consentito l'esercizio congiunto dell'attività di acconciatore, di barbiere e di estetista nell'ambito dello stesso esercizio, purché siano svolte in locali idonei, separati, anche se direttamente comunicanti e siano rispettati i requisiti professionali.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore, barbiere ed estetista in forma ambulante o su area pubblica, ad eccezione di prestazioni a fini dimostrativi effettuate nell'ambito di manifestazioni autorizzate. In questi casi dovrà, comunque, essere presente una persona in possesso dei requisiti professionali.

L'attività può essere esercitata dal titolare, da soci, da dipendenti o collaboratori presso la sede designata dal cliente, in caso di sua malattia o altra forma di impedimento, compresi matrimoni o altri analoghi eventi.

## **TITOLO II**

### **NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

#### **Art. 5**

#### **ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

L'esercizio dell'attività di acconciatore, barbiere ed estetista, nell'ambito del territorio comunale, è subordinato a previa presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive ( S.U.A.P. ) di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività ( S.C.I.A. ), ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s. m. i..

La S.C.I.A. deve essere presentata in triplice copia e deve contenere:

- a) dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
- b) nel caso di società, ragione o denominazione, tipo di società, sede legale e codice fiscale; in questo caso i dati anagrafici devono riferirsi al legale rappresentante della società;
- c) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti professionali da parte del titolare o da parte dei soci o da parte del Responsabile Tecnico;
- d) dati anagrafici eventuale Responsabile Tecnico;
- e) eventuale autocertificazione attestante l'iscrizione nel Registro Imprese Artigiane di cui all'art. 5 della Legge n. 443/85 e s.m.i. o nel Registro Imprese di cui alla Legge n. 580 del 29/12/1993 e s.m.i.;
- f) ubicazione dei locali nei quali si svolge l'attività;
- g) indicazione delle caratteristiche dei locali con particolare riferimento alla loro localizzazione, alle condizioni di accessibilità, al numero complessivo dei vani ( compresi quelli non destinati all'attività );

- h) indicazione della destinazione d'uso artigianale del locale con estremi dell'agibilità dello stesso;
- i) dichiarazione di possesso dei requisiti igienico sanitari di cui al agli art. 10 e 11 del presente Regolamento.

Devono essere allegati in triplice copia:

- Planimetria in scala 1:100 del locale, accompagnata da relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche dei locali medesimi, della loro localizzazione e attrezzatura utilizzata per il servizio ( la planimetria dovrà in particolare evidenziare il posizionamento delle attrezzature e degli arredi e l'indicazione dello schema di raccolta e smaltimento dei liquami);
- Se società: copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- Copia del titolo di disponibilità dei locali;
- Certificazioni di conformità degli impianti o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale si attesti il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti;
- Documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali;
- Elenco delle attrezzature utilizzate.

La S.C.I.A. deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui la dichiarazione medesima sia presentata unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della S.C.I.A. e, comunque, non oltre tre mesi dalla presentazione della stessa, salvo richiesta di proroga per comprovata necessità.

Il Responsabile del Procedimento, in caso di accertata carenza di condizioni, modalità e fatti legittimanti all'esercizio dell'attività in parola, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato, che, in ogni caso, non può essere inferiore a trenta giorni. E' fatto salvo comunque il potere dell'amministrazione comunale di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 nonies della Legge 241/90 e s.m.i. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6 dell'art. 19 della L.241/90 il Responsabile può sempre ed in ogni momento adottare i provvedimenti di cui sopra.



La sussistenza del titolo per l'esercizio dell'attività è comprovata da copia della S.C.I.A. da cui risulti la data di presentazione allo Sportello Unico Attività Produttive, ovvero della sua regolarizzazione o completamento, corredata di tutta la documentazione di cui ai commi 2 e 3.

La S.C.I.A. deve essere esposta in modo ben visibile al pubblico, all'interno del locale destinato all'attività, unitamente all'elenco delle apparecchiature utilizzate nello svolgimento dell'attività.

#### **Art. 6**

### **MODIFICHE DEGLI ESERCIZI ESISTENTI**

Ogni modifica dei locali rispetto a quanto dichiarato nella S.C.I.A. e risultante dalla certificazione agli atti deve essere dichiarata e comporta l'acquisizione di un nuovo parere di idoneità igienico sanitaria.

Ogni aggiunta o dismissione delle apparecchiature utilizzate comporta l'obbligo di aggiornamento dell'elenco trasmesso unitamente alla S.C.I.A. e conservato presso i locali di esercizio dell'attività.

#### **Art. 7**

### **TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA'**

La variazione del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale dell'attività sono soggetti a comunicazione allo S.U.A.P. da effettuare entro trenta giorni.

Il trasferimento di proprietà o di gestione di uno degli esercizi di cui al presente Regolamento per atto tra vivi o per causa di morte comporta il trasferimento della titolarità a chi subentra nello svolgimento della attività, sempre che sia comprovato l'effettivo trasferimento dell'esercizio.

Il subentrante, già in possesso dei requisiti professionali, anche per il tramite del Responsabile Tecnico, alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver presentato la S.C.I.A. allo S. U. A. P. contenente tutti gli elementi di cui all'art. 5 comma 2, lettere da a) ad e), corredata dalla documentazione comprovante il trasferimento della proprietà o della gestione e il possesso dei requisiti professionali, nonché di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che nulla è cambiato per quanto riguarda la disposizione dei locali e le attrezzature.

Il subentrante per atto tra vivi o per causa di morte, privo dei requisiti professionali alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto i requisiti professionali o nominato un Responsabile Tecnico in possesso dei requisiti.

#### **Art. 8**

### **TRASFERIMENTO DI SEDE**

Il trasferimento dell'esercizio in nuovi locali può avvenire previa presentazione di S.C.I.A. ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.

#### **Art. 9**

### **SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'**

La sospensione dell'attività deve essere comunicata al Servizio Sviluppo Economico del Comune, se si protrae per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi e deve essere resa nota al pubblico mediante apposito cartello o altri idonei mezzi di informazione.

La sospensione per periodi inferiori a quanto stabilito nel precedente comma deve essere semplicemente resa nota al pubblico con le modalità di cui al comma precedente.

La cessazione di una delle attività oggetto del presente Regolamento è soggetta a comunicazione al S.U.A.P., da effettuarsi entro trenta giorni dalla cessazione effettiva dell'attività.

## **TITOLO III**

### **NORME IGIENICO SANITARIE**

#### **Art. 10**

### **REQUISITI IGIENICO SANITARI DEI LOCALI**

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento gli immobili in cui vengono avviate nuove attività di acconciatore, barbiere ed estetista devono presentare i seguenti requisiti minimi:

Le altezze dei locali devono essere conformi al Regolamento edilizio Comunale. E' ammessa deroga a tale limite nei casi e secondo le procedure previste dal predetto Regolamento Edilizio.

La superficie dei locali, esclusi i locali accessori ( ingressi, servizi, ripostigli, sale d'attesa etc.), deve essere adeguata ai volumi di attività, comunque non potrà essere inferiore ( a mq 15 per un solo posto di lavoro e a mq 4 per ogni posto di lavoro oltre il primo.

I locali devono rispettare il rapporto di illuminazione naturale non inferiore ad 1/8 della superficie in pianta del locale, mentre l'illuminazione artificiale dovrà essere adeguata alle caratteristiche del locale e delle attività esercitate.

I locali devono avere una quota apribile pari a 1/20 della superficie del pavimento, distribuita uniformemente, in modo da favorire il ricambio dell'aria. Qualora tale rapporto non sia tecnicamente realizzabile, sarà possibile, per non più del 50%, integrare l'aereazione naturale con una ventilazione meccanica che garantisca un ricambio d'aria adeguato.

L'aereazione mediante accorgimenti tecnici, il riscaldamento, la ventilazione ed il condizionamento degli ambienti di esercizio devono essere tali da evitare il trasporto di polveri, la diffusione di contaminanti e la propagazione di rumore all'esterno ed all'interno dell'esercizio.

I locali devono avere i pavimenti ed i rivestimenti delle pareti, fino a mt. 2,00 di altezza lavabili ed impermeabili e realizzati con materiali resistenti ai disinfettanti di comune impiego.

Nel caso di struttura organizzata in aree o settori operativi, la superficie minima calpestabile di ciascun box non potrà essere inferiore a mq 6,00. Potrà essere di mq 4 nei box adibiti esclusivamente ai trattamenti di manicure e pedicure estetico, pulizia, trucco ed altri trattamenti del viso, solarium viso, solarium integrale ad assetto verticale, detto doccia. Le pareti divisorie dei box non potranno essere indicativamente di altezza superiore a mt 2,20, mentre lo spazio libero tra il soffitto e le pareti divisorie non potrà comunque risultare inferiore a mt 0,50.

I locali o i box in cui sono effettuati trattamenti manuali al corpo o al viso devono essere dotati di lavandino con acqua corrente calda e fredda, distributore di sapone liquido, distributore di salviette a perdere o asciugamani monouso.

In aggiunta all'area di lavoro, gli immobili in cui devono essere avviate le attività regolamentate nel presente Regolamento devono essere provvisti di:

- a) Un locale o spazio destinato all'attesa della clientela, aerato ed illuminato naturalmente o, qualora non sia tecnicamente possibile, provvisto di aereazione artificiale;
- b) Un bagno aerato naturalmente od artificialmente, con pareti lavabili fino a mt. 2, dotato di locale antibagno, con porta a chiusura automatica, priva di maniglia interna

e con apertura verso l'esterno, attrezzato esclusivamente con lavabo a comando non manuale, sapone liquido ed asciugamani a perdere;

- c) Un locale o spazio ( non identificabile con l'antibagno o il servizio igienico ) adibito ad uso spogliatoio, attrezzato con armadietti a doppio scomparto, in numero equivalente al numero degli operatori.
- d) Un locale adibito a ripostiglio per il deposito di materiali in uso nell'esercizio, compresi i prodotti e le attrezzature per la pulizia nonché i contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca. Nel ripostiglio possono essere poste le macchine per il lavaggio e l'asciugatura della biancheria, nonché un lavello dotato di acqua calda e fredda per il lavaggio degli stracci.
- e) Un locale o spazio ( non identificabile con l'antibagno o il servizio igienico ) dedicato in modo esclusivo al lavaggio e al trattamento delle attrezzature e degli utensili utilizzati nell'attività, attrezzato con acqua calda e fredda, piano di lavoro, armadietti o ripiani per il deposito del materiale pulito.

Qualora nel locale si effettuino trattamenti quali massaggi, applicazioni di fanghi o di calore, solarium integrale ad assetto orizzontale, bagno turco, bagno di vapore e sauna è obbligatoria l'installazione di un box doccia, il cui accesso non può avvenire dal servizio igienico, nel caso sia l'unico presente nell'esercizio, e, in ogni caso, transitando per la sala/spazio d'attesa.

Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso.

## **Art.11**

### **PRESCRIZIONI IGIENICO SANITARIE DELLE ATTREZZATURE E DELLE DOTAZIONI TECNICHE**

I locali in cui si svolge l'attività devono essere dotati di contenitori idonei per i rifiuti con coperchio a comando a pedale, lavabili e disinfettabili.

Gli esercizi devono essere forniti di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio dotato di sportelli per quella pulita.

Gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per poter essere cambiata ad ogni servizio; di rasoi, forbici, pennelli ed accessori in proporzione alle dimensioni dell'esercizio e al numero dei lavoranti.

Il mobilio e l'arredamento dei locali devono presentare caratteristiche costruttive tali da permetterne una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione. Gli esercizi per attività di barbiere e di acconciatore devono essere dotati di sedili rivestiti con materiale

lavabile, dello stesso materiale devono essere rivestiti sedili e lettini di lavoro degli esercizi di estetica.

L'utilizzo delle attrezzature e delle dotazioni tecniche devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) Per i sedili provvisti di poggiatesta si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una sola volta per ogni cliente, così come, volta per volta, devono essere cambiate le coperture dei lettini di lavoro. Di volta in volta, per ogni cliente, altresì, devono essere cambiati asciugamani ed accappatoi.
- b) Le strumentazioni e i materiali utilizzati devono essere preferibilmente di tipo monouso e, dopo l'utilizzo, devono essere raccolti, secondo le norme vigenti in materia, in appositi contenitori rigidi, in materiale che permetta l'introduzione in sicurezza dello strumento ed in modo da evitare fuoriuscite accidentali e smaltiti secondo le norme vigenti in materia. Le attrezzature esclusivamente monouso a qualunque uso dirette, devono essere eliminate dopo ogni prestazione;
- c) Gli strumenti acuminati o taglienti, se non monouso, devono essere sostituiti dopo ogni prestazione e, prima della successiva utilizzazione, devono essere lavati, spazzolati, disinfettati e sterilizzati;
- d) Ogni parte di tutte le apparecchiature ed attrezzature che hanno diretto contatto con l'utente devono essere rimovibili, in modo da essere sostituite dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva e, qualora non siano monouso, sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione, in rapporto al materiale di cui sono realizzate.

## Art. 12

### **NORME IGIENICHE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

I locali, le attrezzature, le apparecchiature e gli strumenti utilizzati devono essere tenuti in condizioni ottimali di pulizia, igiene e manutenzione. Durante le pulizie è bene utilizzare guanti in gomma per la protezione delle mani. I servizi igienici devono essere puliti almeno una volta al giorno ed ogni volta che se ne presenti la necessità. Il materiale utilizzato per la pulizia dei servizi igienici deve essere lavato e trattato con derivati del cloro e non deve essere impiegato per pulire altri locali.

I carrelli, le poltrone, i lettini, le vasche, le apparecchiature per l'abbronzatura, gli impianti di sauna, il bagno turco e il bagno di vapore devono essere tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti dopo ogni utilizzazione con soluzioni detergenti e disinfettanti.

Ogni capo di biancheria utilizzato deve essere sostituito dopo ogni prestazione. La biancheria usata deve essere lavata con temperatura a 90 gradi centigradi o, comunque, con

temperature non inferiori a 60 gradi centigradi, preferibilmente usando un disinfettante, prima dell'ultimo risciacquo.

Gli operatori devono usare adeguati indumenti da lavoro dedicati all'uso esclusivo nell'attività, in tessuto adatto a garantire la pulizia ed il decoro.

Gli operatori assicurano l'igiene delle mani tramite unghie corte e pulite, assenza, durante i trattamenti, di anelli e, preferibilmente, anche di bracciali ed orologi, cura e protezione di eventuali abrasioni, ferite o infezioni, lavaggio accurato, con sapone preferibilmente liquido, prima e dopo l'uso dei guanti, dopo aver fumato, nonché prima e dopo l'esecuzione di trattamenti che comportino un esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente.

E' obbligatorio l'uso di guanti specifici per coloro che adoperano tinture o altro materiale di cui all'art.7 del R.D. n. 1938 del 30.10.1924 e che, per il sistema di permanente "a freddo", maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati. Per le estetiste è preferibile proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante quando eseguono trattamenti prolungati con esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente, nonché quando utilizzano prodotti aggressivi o allergizzanti.

Nell'esercizio dell'attività devono essere impiegati esclusivamente prodotti cosmetici regolarmente autorizzati, con particolare riferimento a quelli contenenti acido tioglicolico. E' fatto divieto di impiegare qualsiasi preparazione cosmetica estemporanea, al di fuori delle sostanze che rispondono ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia ed, in particolare, dalla Legge n. 713/1986 e s. m. i.

I clienti, prima di essere sottoposti ai trattamenti con impiego delle sostanze e dei prodotti sopraindicati, devono essere preventivamente informati sulle possibili conseguenze ( allergie cutanee, ecc. ) derivanti dall'uso di dette sostanze e dei vari prodotti adoperati.

## **TITOLO IV**

### **ORARI TARIFFE**

#### **Art. 13**

### **ORARI E TARIFFE**

Gli orari di apertura e chiusura al pubblico delle attività di cui al presente Regolamento sono rimesse alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

Con Determinazione del Responsabile Area di cui fa parte il Servizio Sviluppo Economico, annualmente, sentiti gli operatori e le organizzazioni di categoria maggiormente

rappresentative, vengono fissati i limiti di orari di apertura e chiusura al pubblico, entro i quali gli esercenti hanno facoltà di determinare l'orario.

Gli esercizi possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni feriali della settimana e osservano la chiusura domenicale e festiva, salvo le giornate di deroga concesse con le modalità di cui al superiore comma.

L'orario di apertura e chiusura delle attività deve essere reso noto al pubblico, mediante l'apposizione di cartelli o altri mezzi idonei, comunque ben visibili anche dall'esterno dell'esercizio.

E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse oltre i limiti d'orario per il completamento di prestazioni in corso.

Le tariffe praticate per i vari servizi devono essere esposte in modo ben visibile all'attenzione della clientela.

## **TITOLO V**

### **CONTROLLI E SANZIONI**

#### **Art. 14**

#### **CONTROLLI**

Il Comune tramite gli agenti della Polizia Municipale, della Forza Pubblica e degli altri organi autorizzati vigila sull'osservanza delle norme del presente Regolamento e di ogni altra normativa vigente in materia.

L'A. S. P. effettua la vigilanza sui requisiti igienico sanitari e sulle norme comportamentali della conduzione delle attività disciplinate dal presente Regolamento.

I suddetti incaricati alla sorveglianza possono accedere per gli opportuni controlli, in tutti i locali in cui si svolgono tali attività.

#### **Art.15**

#### **SANZIONI**

Le trasgressioni del presente Regolamento, quando non costituiscono violazioni di altre leggi e regolamenti, sono accertate e sanzionate, secondo quanto previsto dalla Legge n.689 del 24.11.1981 e s.m.i. e dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Nei confronti di chi svolga trattamenti o servizi di acconciatore o barbiere, in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla Legge n.174/2005, si applicano le sanzioni previste dall'art. 5 della medesima legge.

Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'art.3 della Legge n.1/90 si applicano le sanzioni previste dall'art.12 della legge medesima.

Nel caso di particolare gravità della violazione o di recidiva il Comune, previa diffida, può disporre la sospensione dell'attività. Qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni contenute nella diffida, entro 180 giorni dalla notifica della sospensione, il Comune ordina la chiusura dell'attività.

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 16**

#### **DISAPPLICAZIONE DI NORME PRECEDENTI**

Cessano di avere applicazione tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti la materia ed, in particolare, sono abrogati il Regolamento per la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 26.09.1997 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.129 del 30.12.1999 ed il Regolamento per la disciplina dell'attività di estetica approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 04.06.1999.

#### **Art. 16 bis**

**( aggiunto con emendamento approvato nella seduta del 17.09.2012)**

Tutte le denunce relative a nuove attività qui contemplate avanzate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in fase istruttoria, saranno assentite sulla base delle disposizioni e delle modalità contenute nel presente Regolamento.

Le attività regolarmente in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e non conformi alle disposizioni nello stesso contenute, hanno l'obbligo di adeguamento entro cinque anni dall'entrata in vigore del Regolamento medesimo. Nel caso di accertata inadempienza da parte dei competenti Uffici comunali all'adeguamento si procederà ad inibire l'attività con il conseguente ritiro del titolo abilitativo comunale.



**Art.17**

**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge la deliberazione di approvazione della sua adozione.



**COMUNE DI SAN PIERO PATTI**  
Provincia di Messina

Registro

N. 40

Prot. Gen.le N. 8636 del 27-06-2018

26-06-2018

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI  
CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto: Modifica " Regolamento Disciplina Attività di  
Barbiere e Parrucchiere"**

**COPIA**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di Giugno  
Con inizio alle ore 18,30 , nella sala delle adunanze del Comune .

Alla convocazione in seduta **Straordinaria** che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge , risultano all'appello nominale :

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
MARTINO Daniela	X		CAMUTI Gian Luca		X
FORZANO Giuseppe	X		BIONDO Enzo	X	
IORE Sergio Gaetano	X		PAGANA Francesco	X	
HAMLAOUI SAPORITO Leila		X	PAGLIAZZO Vincenzina	X	
ABBADESSA Sebastiano Giorgio		X			
INTERDONATO Armando	X				
DI PERNA Lucia	X				
DI BELLA Gianluca	X				

Assegnati n. 12 in carica n. 12 presenti n. 9 Assenti n. 3

Fra gli assenti sono giustificati ( art. 173 dell'Ord. EE.LL. ) i signori : GIAN LUCA CAMUTI

Il dott. FORZANO Giuseppe nella sua qualità di Presidente, verificato il numero legale degli intervenuti , assume la presidenza e designa scrutatori i Signori :

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Provvidenza Limina  
La seduta è pubblica. Sono presenti il Sindaco e gli Assessori: LA MANCUSA MAREO

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

**UFFICIO DEL PRESIDENTE**

**Nr . ord. della proposta 41**

**Del 19.06.2018**

**OGGETTO: Modifica “ Regolamento Disciplina Attività di Barbiere e Parrucchiere”**

**RELAZIONE**

**Premesso** che, con nota prot. 4896 del 10.04.2018 a firma del Capo Gruppo del gruppo Consiliare 2 Tutti per San Piero Gianluca Di Bella è stata trasmessa una proposta di modifica del Regolamento per la disciplina attività di Barbiere e parrucchiere, per essere inserita all'o.d.g. del Consiglio Comunale;

**Visto** l'art. 23 del vigente Regolamento per la disciplina delle adunanze e del funzionamento del consiglio Comunale che disciplina i diritti di iniziativa dei Consiglieri Comunali

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** l'Ordinamento EE.LL.;

Per quanto in premessa,

**PROPONE**

Di porre in discussione l'argomento avente ad oggetto: **Modifica “ Regolamento Disciplina Attività di Barbiere e Parrucchiere”**

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

*Dott. Giuseppe Forzano*



**Gruppo Consiliare**  
**“Tutti Per San Piero”**


COMUNE DI SAN PIERO PATTI  
N.0004896 - 10.04.2018 - Ora: 13:09  
CAT. XIV CLASSE 1 ARRIVO

**AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**DI SAN PIERO PATTI**

**OGGETTO: Proposta di modifica del “Regolamento Disciplina Attività di  
Barbiere e Parrucchiere”**

Il sottoscritto DI BELLA Gianluca Antonino, nella qualità di Capo Gruppo del gruppo Consigliare “Tutti per San Piero”, trasmette proposta di modifica del “Regolamento Disciplina Attività di Barbiere e Parrucchiere”

Il Capo Gruppo



*Comune di San Piero Patti*  
*- Città Metropolitana di Messina -*

*Proposta Consiliare del \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_*

**OGGETTO:** *Proposta di modifica del “Regolamento Disciplina Attività di Barbiere e Parrucchiere”*

Il sottoscritto Consigliere Comunale DI BELLA Gianluca Antonino, nella qualità di Capo Gruppo del gruppo Consiliare “Tutti per San Piero”

**PREMESSO CHE**

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n 44 del 17.09.2012 è stato approvato “Regolamento Disciplina Attività di Barbiere e Parrucchiere”;
- Che durante la seduta del 17.09.2012 è stato approvato l'emendamento che prevedeva l'inserimento dell'art 16-bis;

**RITENUTO**

- Che la giurisprudenza amministrativa ha più volte posto in rilievo che la regola di irretroattività dell'azione amministrativa è espressione dell'esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, oltreché del principio di legalità che, segnatamente in presenza di provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato, impedisce di incidere unilateralmente e con effetto “ex ante” sulle situazioni soggettive del privato;
- Che ulteriore limiti alla retroattività, in presenza di statuizioni provvedimentali che rivestono valenza regolamentare in quanto

dirette a trovare applicazione ripetuta nel tempo ad un numero indeterminato di fattispecie, discende dalla regola di irretroattività degli atti a contenuto normativo dettata dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale. Detta regola può ricevere deroga solo per effetto di una disposizione di legge pari ordinata e non in sede di esercizio del potere regolamentare che è fonte normativa gerarchicamente subordinata. Pertanto, solo in presenza di una norma di legge che a ciò abiliti gli atti e regolamenti amministrativi possono avere efficacia retroattiva.


### **PROPONE**

Di approvare la proposta di modifica del "Regolamento Disciplina Attività di Barbiere e Parrucchiere" apportando le seguenti variazioni:

### **CASSARE ARTICOLO 16-BIS**

San Piero Patti, 22/03/2018

*Il Proponente*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Girolamo A. 23/03/18", written over the typed name "Girolamo A. 23/03/18".

#### **IL PRESIDENTE**

Pone in discussione l'argomento avente ad oggetto "Modifica regolamento Disciplina attività di Barbiere e Parrucchiere"" e dà la parola al capogruppo Di Bella che ha presentato la proposta.

Il consigliere illustra la proposta spiegando che si tratta di cassare un articolo che era stato inserito dal precedente consiglio e che a nostro avviso era illegittimo.

Biondo:"Preannunciamo il nostro voto favorevole avendo noi presentato già la proposta che ha avuto pareri negativi, su cui non eravamo d'accordo e per questo pensavamo che l'avremmo ripresentata in modo congiunto, è una scorrettezza politica dal mio punto di vista, comunque siamo favorevoli."

Presidente:"In effetti si era discusso in tal senso quindi anche se manca la firma la proposta è da intendersi una proposta comune" .

Di Bella intervenendo puntualizza che la proposta era stata presentata, come è dato rilevare dal protocollo, prima della discussione in consiglio cui si fa riferimento, credeva di avere chiarito che la proposta era stata già presentata.

#### **IL CONSIGLIO**

Vista la proposta con oggetto "Modifica regolamento Disciplina attività di Barbiere e Parrucchiere""  
Sentita l'esposizione della proposta da parte del Capogruppo Di Bella,

Sentiti gli altri interventi svolti

Visto il d.lgs 267/2000;

Ad unanimità di voti

#### **DELIBERA**

Di approvare la proposta avente ad oggetto "Modifica regolamento Disciplina attività di Barbiere e Parrucchiere""

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione , ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 , recepito dell'art. 1° , lettera i ) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:  
IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere : favorevole

Data 13-06-2018

Il Responsabile

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato Dichiara: che in relazione all'impegno di spesa di € è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data.....

Il Responsabile

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: favorevole

Data

Il Responsabile

Inoltre , il responsabile del servizio finanziario , a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dell'art.1, comma 1° , lettera i ) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modificazioni , nonché l'art. 153 , comma 5 D.Lgs 267/2000

#### ATTESTA

Che la complessiva spesa di E ..... , trova copertura finanziaria MISSIONE .....  
PROGRAMMA.....?.....TITOLO.....  
CAPITOLO .....del bilancio 2018( Imp. Provv. n. \_\_\_\_\_ )

Data.....

Il Ragioniere



Il presente verbale, dopo lettura si sottoscrive per conferma

Il Consigliere Anziano

[Signature]

Il Presidente

[Signature]

Il Segretario Comunale

[Signature]

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line

Il 02-07-2018  
E fino al 17-07-2018

L'Addetto  
Giovanni Di Dio

### CERIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica , su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione :

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno: 02-07-2018

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi

Dal 02-07-2018 al 17-07-2018

Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Provvidenza Limina

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio ,

### ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on-line Comunale il 02-07-2018

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 13-07-2018

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;;

Perché dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16, L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale , Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Provvidenza Limina